

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF)

del 27 giugno 2001 (Stato 1° dicembre 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i compiti degli organi responsabili della protezione di persone ed edifici ai sensi degli articoli 22–24 LMSI.

Sezione 2: Organizzazione e responsabilità

Art. 2 Servizio federale di sicurezza

¹ Il Servizio federale di sicurezza (Servizio) esercita i compiti ai sensi dell'articolo 1.

² Esso fornisce consulenza ai servizi che conformemente all'articolo 23 capoverso 2 LMSI esercitano l'immediata polizia sugli edifici in cui sono sistemate autorità federali.

³ Per l'adempimento dei suoi compiti esso è in contatto con le istanze cantonali e comunali responsabili della sicurezza, con le organizzazioni di protezione estere e con le ditte di sicurezza private. Collabora con persone attive nelle amministrazioni, nell'esercito e con privati.

Art. 3 Impiego di servizi di protezione privati

¹ I servizi federali citati nell'articolo 23 capoverso 2 LMSI possono ricorrere a servizi di protezione privati per i propri compiti di protezione.

² Il Servizio può impiegare servizi di protezione privati:

- a. per la sorveglianza di edifici della Confederazione, se si deve potenziare il proprio personale;

- b. per manifestazioni della Confederazione, eventualmente per rafforzare la polizia.

³ ...²

Art. 4 Incaricati della sicurezza

¹ I Dipartimenti, i gruppi e gli uffici civili designano gli incaricati della sicurezza e li annunciano al Servizio. Queste persone attendono a compiti di sicurezza nell'ambito della protezione delle persone e degli edifici. Tali compiti di sicurezza comprendono segnatamente:

- a. consulenza e sostegno dei responsabili di tutti i livelli nelle questioni di sicurezza;
- b. sensibilizzazione ai problemi di sicurezza;
- c. collegamento con gli uffici preposti e con il Servizio;
- d. elaborazione del dispositivo di sicurezza d'intesa con il Servizio;
- e. richiesta e coordinazione di misure e controllo dell'esecuzione;
- f. annuncio di fatti ed eventi agli uffici preposti e al Servizio.

² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina autonomamente la propria organizzazione di sicurezza.

Art. 5 Responsabilità delle misure di sicurezza

¹ I responsabili di tutti i livelli assumono la propria responsabilità direttiva anche nell'ambito delle misure di sicurezza e le applicano nella loro unità amministrativa. I singoli collaboratori sono responsabili dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

² In caso di pericolo imminente il Servizio può ordinare le misure immediatamente necessarie per la protezione delle persone e degli edifici.

Sezione 3: Compiti

Art. 6 Protezione delle persone in Svizzera

¹ Il Servizio provvede alla protezione delle seguenti persone:

- a. parlamentari federali nell'esercizio del loro mandato;
- b. magistrati della Confederazione;
- c. agenti della Confederazione particolarmente esposti al pericolo;
- d. persone protette in virtù del diritto internazionale.

² Abrogato dall'art. 17 dell'O del 31 ott. 2007 sull'impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione, con effetto dal 1° dic. 2007 (RS 124).

² Esso giudica la minaccia e prepara le misure di sicurezza. Dispone le misure e le esegue negli edifici della Confederazione, purché vi abbia ingaggiato il proprio personale. Se il proprio personale non è in grado di offrire sufficiente protezione, esso ne dà incarico al comando di polizia responsabile oppure a servizi di protezione privati e coordina le misure di sicurezza quando più servizi devono essere incaricati.

³ Al di fuori degli edifici della Confederazione esso collabora con i comandi di polizia responsabili oppure incarica servizi di protezione privati. Se devono essere incaricati più uffici, il Servizio coordina le misure di sicurezza e vigila affinché l'esecuzione di queste misure corrisponda al suo mandato.

⁴ Se per la protezione delle persone secondo il capoverso 1 lettere b-d sono necessarie misure di sicurezza architettoniche e tecniche, il Servizio fornisce consulenza alle persone minacciate. La Confederazione può assumere i costi in parte o completamente.

⁵ I privati devono assumere da soli i costi delle misure di protezione nell'ambito di manifestazioni alle quali invitano persone minacciate; è fatto salvo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° dicembre 1999³ sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (ordinanza LMSI sulle indennità).

Art. 7 Protezione delle persone all'estero

¹ Il Servizio si occupa della protezione delle persone secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettere a-c anche all'estero, ove lo consideri necessario. A questo scopo può impiegare personale federale o cantonale. L'organizzazione della protezione di agenti particolarmente minacciati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del DDPS che si trovano all'estero è di competenza del rispettivo dipartimento.

² Il personale messo a disposizione dai Cantoni per la protezione delle persone all'estero rimane sottoposto al diritto disciplinare del proprio Cantone durante l'impiego per conto della Confederazione. Operativamente i funzionari di polizia sono sottoposti durante il loro impiego all'autorità della Confederazione.

³ L'indennità ai Cantoni da parte della Confederazione è retta dall'articolo 3 dell'ordinanza LMSI sulle indennità⁴. Se non si raggiunge la soglia secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza LMSI sulle indennità, la Confederazione rimborsa ai Cantoni per la durata dell'impiego i costi salariali, inclusi i contributi del datore di lavoro e i premi dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali. La Confederazione assume anche le spese e gli oneri ordinari risultanti dall'impiego.

³ RS 120.6

⁴ RS 120.6

Art. 8 Responsabilità della Confederazione per il personale impiegato nella protezione di persone all'estero

¹ La Confederazione risponde dei danni cagionati a terzi dal personale dei Cantoni nell'esercizio di attività a suo favore conformemente alla legge federale del 14 marzo 1958⁵ sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità).

² I rischi personali direttamente riconducibili all'attività di servizio all'estero sono assicurati dai Cantoni. La Confederazione risarcisce ai Cantoni, di comune accordo, i costi di un'assicurazione per rischi particolari che vanno oltre i rischi personali. L'autorità di nomina è autorizzata a concludere eventuali assicurazioni complementari per il personale della Confederazione.

Art. 9 Protezione degli edifici

¹ Il Servizio è responsabile della valutazione della minaccia nell'ambito della protezione degli edifici e stabilisce per i diversi rischi i livelli di minaccia e gli obiettivi da proteggere. Per gli immobili all'estero del DFAE tale valutazione è effettuata d'intesa con il DFAE e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Il Servizio controlla le misure architettoniche, tecniche e organizzative attuate e ordinate dai dipartimenti e dagli uffici.

² Esso fornisce consulenza a dipartimenti e uffici nonché ad autorità federali preposte alla costruzione su tutte le questioni relative alla protezione degli edifici.

³ La valutazione della minaccia e tutte le misure di sicurezza che ne conseguono sono effettuate autonomamente per i loro edifici da parte:

- a. dei Politecnici federali e degli istituti a essi collegati, delle Ferrovie federali svizzere e della Posta;
- b. dei Tribunali federali;
- c. del Parlamento e dei suoi organi responsabili.

⁴ Il DDPS decide autonomamente le misure di protezione degli edifici, degli oggetti e delle installazioni militari nonché degli edifici civili che utilizza esclusivamente in ambito amministrativo.

Art. 10 Servizio di guardia e sistema d'allarme

¹ Il Servizio effettua il servizio di guardia e di sorveglianza nelle sedi del Consiglio federale e negli altri edifici amministrativi indicati dal Consiglio federale. Per quanto riguarda l'edificio del Parlamento, le Camere federali possono affidare questo compito al Servizio.

² Esso gestisce una centrale d'allarme (in servizio 24 ore su 24) che trasmette gli allarmi pervenuti a un apposito ufficio d'intervento, coordina i primi interventi e assicura il contatto con responsabili importanti.

⁵ RS 170.32

Art. 11 Documenti di legittimazione

¹ Le persone che lavorano negli edifici federali o che vi si recano con regolarità, ricevono un documento di legittimazione a comprova dell'autorizzazione d'accesso. Su richiesta questo deve essere esibito entrando negli edifici. Il Servizio emana le istruzioni necessarie.

² Il Servizio può esentare le unità amministrative dall'obbligo di esibire un documento di legittimazione, se non è necessaria un'identificazione personale. Inoltre esso può permettere agli uffici un altro tipo di impiego del documento, in particolare per la registrazione delle ore lavorative.

³ I dati necessari per la compilazione del documento personale sono forniti dai servizi del personale delle unità amministrative interessate. Tutti i dati sul documento personale devono essere noti al titolare della carta.

⁴ I servizi del personale delle unità amministrative interessate sono responsabili del rilascio e del ritiro del documento personale, segnatamente del loro ritiro al momento dello scioglimento del rapporto di servizio. Essi effettuano un controllo dei documenti rilasciati.

⁵ Il DDPS disciplina la gestione dei documenti militari di legittimazione.

Art. 12 Formazione

¹ Nel suo ambito di competenza il Servizio dispensa una formazione di difesa personale agli incaricati della sicurezza, ad altre persone della Confederazione a cui sono affidati compiti di sicurezza nonché alle persone minacciate.

² Per la formazione delle persone che eseguono compiti di sicurezza, il Servizio può elaborare un concetto di formazione con i servizi federali e cantonali.

Sezione 4: Trattamento delle informazioni**Art. 13** Elaborazione dei dati

¹ Il Servizio può trattare, per adempiere i suoi compiti, i seguenti dati personali:

- a. dati provenienti da fonti accessibili pubblicamente concernenti fatti rilevanti per la sicurezza;
- b. dati provenienti da fonti accessibili pubblicamente concernenti persone minacciate;
- c. dati trasmessi dalle persone da proteggere, dalle loro famiglie, dai loro collaboratori, dalle rappresentanze diplomatiche e dalle organizzazioni internazionali o dai servizi di sicurezza;
- d. dati di vari organi di sicurezza necessari per l'elaborazione di valutazioni di minaccia.

² Il Servizio tiene una documentazione relativa agli eventi nonché una raccolta di dati sulle persone minacciate, nella misura in cui siano utili per l'adempimento dei suoi compiti di protezione. I dati provenienti da fonti accessibili pubblicamente sono distrutti appena divengono inutili per l'adempimento dei compiti di protezione. I dati relativi alle persone minacciate sono distrutti due anni dopo la fine del bisogno di protezione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia disciplina singolarmente l'uso della raccolta di dati.

³ Il Servizio può trasmettere dati personali alle autorità che adempiono compiti di protezione di persone e di edifici nonché a servizi di protezione privati nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

Art. 14 Convenzione di tutela del segreto

Persone fisiche e giuridiche che, in quanto titolari di segreti o nell'ambito di un mandato, vengono a contatto con informazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 10 dicembre 1990⁶ sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione, possono essere obbligate a firmare una convenzione di tutela del segreto.

Art. 15 Sorveglianza e registrazione video

¹ Il Servizio può collocare in luoghi pubblici e accessibili a tutti videocamere per riprese e registrazioni visive, per individuare minacce alle persone e ai loro oggetti, agli edifici della Confederazione nonché alle rappresentanze straniere e alle organizzazioni internazionali, sempreché queste ultime diano il loro consenso alla registrazione dei dati.

² Su richiesta dei titolari dell'immediata polizia degli edifici federali (art. 23 cpv. 2 LMSI) il Servizio può collocare all'interno di questi edifici videocamere per riprese e registrazioni visive, nella misura in cui ciò sia necessario per la protezione degli edifici e dei loro utenti.

³ Se le registrazioni su supporti d'immagini o di dati contengono dati personali, essi possono essere utilizzati soltanto per le finalità di cui ai capoversi 1 e 2 e devono essere distrutte al più tardi entro 24 ore. Resta salvo l'uso per una procedura di diritto penale o civile. Le registrazioni devono essere consegnate alle autorità competenti assieme alla denuncia o all'azione.

Art. 16 Archiviazione

¹ Indipendentemente da altre prescrizioni di distruzione, i dati non più necessari sono proposti per archiviazione all'Archivio federale secondo la legge federale del 26 giugno 1998⁷ sull'archiviazione.

² I documenti che l'Archivio federale non reputa degni di archiviazione sono distrutti.

⁶ [RU 1991 44, 1999 2424 art. 27 n. 1. RU 2007 3401 art. 22 cpv. 1 lett. a]
⁷ RS 152.1

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

